Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, SONDRIO E VARESE

Spett.le Comune di Como
protocollo@comune.pec.como.it

E, p.c. Direttore dell'esecuzione del contratto
dottoressa agronomo Anna Zottola
zottolaanna@lamiapec.it

Appaltatore del contratto
Peverelli S.r.l.
peverellisrl@legalmail.it

Regione Lombardia - Giunta
Direzione generale Territorio e sistemi verdi
Programmazione territoriale e paesistica
territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale -
Nucleo Operativo di Monza
smb37092@pec.carabinieri.it

Comitato spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre" c/o avvocato Teresa Minniti
teresa.minniti@milano.pecavvocati.it

Riferimenti: *richiesta di autorizzazione del Comune di Como, prot. n. 201108 del 17/11/2025 (agli atti con prot. n. 31056 del 18/11/2025)*

autorizzazione con prescrizioni rilasciata da questa Soprintendenza con nota prot. n. 31845 del 29/11/2025

richiesta di revisione del provvedimento pervenuta dal Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre" limitatamente alla sostituzione del Prunus Serrulata (ciliegio giapponese) con il Pyrus calleryana 'Chanticleer' (pero da fiore) in data 09/01/2026 (agli atti con prot. n. 284 del 09/01/2026)

richiesta di rivalutazione e proposta di attivazione di un tavolo tecnico di confronto sull'argomento avanzata da Regione Lombardia – Giunta / Direzione generale Territorio e sistemi verdi / Programmazione territoriale e paesistica con nota prot. n. 1091 del 12/01/2026 (agli atti con prot. n. 445 del 13/01/2026)

ricorso con istanza cautelare presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Reg. Prov. Coll. n. 00110/2026 Reg. Ric.), in data 12/01/2026, e notificato direttamente dai ricorrenti (agli atti con prot. n. 444 del 13/01/2026), dall'avvocato Maria Cristina Forgione per conto di un gruppo di cittadini di Como (fra cui alcuni membri del Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre") per l'annullamento della Deliberazione del Comune di Como n. 307 del 17/09/2025 di approvazione del progetto di piantumazione della Via XX Settembre e dell'autorizzazione rilasciata da questa Soprintendenza con la nota prot. n. 31845 del 29/11/2025

decreto n. 42 del 13/01/2026, pubblicato il 14/01/2026, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di respingimento dell'istanza cautelare chiesta dall'avvocato

Maria Cristina Forgione e fissazione dell'udienza nel merito per il giorno 05/02/2026, trasmesso dai ricorrenti in data 14/01/2026 (agli atti con prot. n. 509 del 14/01/2026)

rinnovo dell'istanza cautelare presentato dall'avvocato Maria Cristina Forgione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in data 14/01/2026 (agli atti con prot. n. 508/2026 del 14/01/2026)

nota prot. n. 529 del 14/01/2026 con cui questa Soprintendenza ha chiesto al Comune di Como la sospensione dell'abbattimento delle piante, previsto per il successivo giorno 15/01/2026, sino al pronunciamento del TAR Milano sul merito

decreto n. 110 del 14/01/2026, pubblicato il 15/01/2026, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto l'istanza cautelare formulata dall'avvocato Maria Cristina Forgione

nuovo appello datato 29/01/2026 e nuova documentazione a supporto della richiesta di revisione del provvedimento autorizzatorio trasmessi dal Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre" in data 30/01/2026 (agli atti con prot. n. 1633 del 30/01/2026)

verbale prima seduta del Tavolo tecnico promosso da Regione Lombardia trasmesso dalla Direzione generale Territorio e sistemi verdi / Programmazione territoriale e paesistica con nota prot. n. 3550 del 02/02/2026 (agli atti con prot. n. 1825 del 03/02/2026)

rettifica e annullamento parziale della precedente nota prot. n. 31845 del 29/11/2025 nella sola parte riguardante i lavori su Via XX Settembre (abbattimento dei ciliegi giapponesi e loro sostituzione con i peri da fiore) comunicati da questa Soprintendenza con nota prot. n. 1970 del 04/02/2026

verbale seconda seduta del Tavolo tecnico promosso da Regione Lombardia trasmesso dalla Direzione generale Territorio e sistemi verdi / Programmazione territoriale e paesistica con nota prot. n. 9950 del 01/04/2026 (agli atti con prot. n. 6421 del 01/04/2026)

ricorso per l'annullamento della nota prot. n. 1970 del 04/02/2026 presentato dal Comune di Como al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Registro generale n. 1279/2026) in data 08/04/2026 (agli atti con prot. n. 6826 dell'08/04/2026)

sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric. pubblicata in data 29/10/2026, di accoglimento del Ricorso presentato dal Comune di Como e per l'effetto di annullamento della nota di questa Soprintendenza prot. n. 1970 del 04/02/2026

sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 04858/2026 Reg. Prov. Coll. n. 00110/2026 Reg. Ric. pubblicata in data 29/10/2026, che dichiara irricevibile il ricorso presentato dall'avvocato Maria Cristina Forgione

nota prot. n. 184963 del 02/11/2026 (agli atti con prot. n. 22446 del 03/11/2026) con cui il Comune di Como ha comunicato che in data 12/11/2026 sarebbero iniziati i lavori su Via XX Settembre autorizzati con la nota prot. n. 31845 del 29/11/2025 (nella versione non emendata dalla nota prot. n. 1970 del 04/02/2026 annullata dal Tribunale Amministrativo

Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 00110/2026 Reg. Ric. pubblicata in data 29/10/2026) eseguendo il taglio dei ciliegi giapponesi e la successiva piantumazione dei nuovi peri da fiore

Class. 34.43.04/19865/2025

Oggetto: **COMO, Via XX Settembre, Via Aldo Moro, Via Magni, Piazza Matteotti e Aiuola di via Acquanera Spazi urbani aperti di proprietà pubblica sottoposti alla tutela di cui alla Parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito 'Codice dei beni culturali', per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10, commi 1 e 4, lettera g), e 12, comma 1**
Opere di piantumazione di cui all'Accordo quadro "*Piantumazioni anno 2024*" del comune di Como – Contratto attuativo n. 1
Lotto riguardante Via XX Settembre: taglio e sostituzione delle piante di *Prunus Serrulata* (cosiddetto ciliegio giapponese) con piante di *Pyrus calleryana 'Chanticleer'* (cosiddetto pero da fiore)
Richiesta di: autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori su beni culturali ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, e 22, del Codice dei beni culturali
Richiedente: Comune di Como, Settore Opere Pubbliche Verde parchi e giardini
- **Intervento autorizzato con nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025**
- **Rettifica e annullamento della nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 relativamente ai lavori previsti su Via XX settembre (abbattimento ciliegi giapponesi e loro sostituzione con i peri da fiore) comunicati con nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026**
- **Ricorso avverso la nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026 presentato dal Comune di Como al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in data 8 aprile 2026 – Registro generale n. RG 1279/2026 (agli atti con prot. n. 6828 dell'8 aprile 2026)**
- **Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric. del 29 ottobre 2026 (agli atti con prot. n. 22284 del 2 novembre 2026) che accoglie il Ricorso e, per l'effetto, annulla la nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026**
- **Nota prot. n. 184963 del 2 novembre 2026 (agli atti con prot. n. 22446 del 03/11/2026) con cui il Comune di Como ha comunicato che in data 12 novembre 2026 sarebbero iniziati i lavori su Via XX Settembre autorizzati con la nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 (nella versione non emendata dalla nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026 annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la citata sentenza n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric. Del 29 ottobre 2026) eseguendo il taglio dei ciliegi giapponesi e la successiva piantumazione dei nuovi peri da fiore**

A. Avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela amministrativa della nota autorizzatoria prot. n. 31845 del 29 novembre 2025, ai sensi degli articoli 7 e 21-*novies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", di seguito 'Legge n. 241/1990'
B. Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal Comune di Como con la nota prot. n. 201108 del 17 novembre 2025 (agli atti con prot. n. 31056 del 18 novembre 2025) in relazione alle opere previste su Via XX Settembre / Preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della Legge n. 241/1990
C. Ordine di sospensione lavori ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del Codice dei beni culturali in relazione alle opere di cui alla comunicazione di inizio lavori trasmessa dal Comune di Como con nota prot. n. 184963 del 2 novembre 2026

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante "*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*",

come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 1975, n. 5, portante "*Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali*";

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", oggi Ministero della cultura, di seguito 'Ministero';

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito 'Codice dei beni culturali';

Vista la Legge 1° ottobre 2020, n. 133, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*", e in particolare l'articolo 2 della Convenzione a termini del quale "*a. l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato del l'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; b. una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future."*, di seguito 'Convenzione di Faro';

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2010, n. 231, recante "*Regolamento d'attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero aventi durata superiore a novanta giorni*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, lettera a);

Visto il Decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*", e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio 4 agosto 2025, n. 1313, registrato alla Corte dei Conti in data 25 agosto 2025, al numero 1788, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese;

Vista la nota prot. n. 201108 del 17 novembre 2025, assunta agli atti con prot. n. 31056 del 18 novembre 2025, con cui codesto Comune di Como, ha chiesto l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di piantumazione afferenti all'Accordo quadro "Piantumazioni anno 2024" – Contratto attuativo n. 1, riguardanti i seguenti spazi urbani aperti: Via XX Settembre, Via Aldo Moro, Via Magni, Piazza Matteotti e Aiuola di via Acquanera;

Vista la nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 con cui quest'Ufficio ha: **a.** autorizzato gli interventi previsti dall'Accordo quadro "*Piantumazioni anno 2024*"– Contratto attuativo n. 1 così come proposti dal Comune di Como; **b.** comunicato "*la necessità di procedere con una programmazione della manutenzione del verde arboreo della città che preveda la redazione di un piano anche pluriennale di cura del verde (con eventuali sostituzioni, integrazioni, implementazioni degli esemplari arborei) che possa essere oggetto di una specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali";* **c.** suggerito di fare riferimento, per gli interventi sul verde storico, anche alle *Linee guida e norme tecniche per il restauro dei giardini storici* emanate da questo Ministero con la Circolare del Segretariato generale n. 63 del 20 dicembre 2021;

Richiamato il contenuto del progetto presentato dal Comune di Como che, fra le altre cose, prevedeva la manutenzione di Via XX Settembre attraverso la sostituzione degli esemplari esistenti di *Prunus Serrulata* (cosiddetto ciliegio giapponese) con esemplari di *Pyrus calleryana 'Chanticleer*' (cosiddetto pero da fiore);

Viste le sollecitazioni pervenute dai cittadini di Como, e in particolare, la lettera trasmessa, in data 9 gennaio 2026 (agli atti con prot. n. 284 di pari data) dall'avvocato Teresa Minniti per conto del *Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre",* che chiede di soprassedere "*all'abbattimento/asportazione integrale dei ciliegi ornamentali presenti in Via XX Settembre",* a favore di un approccio più conservativo che mantenga *in situ* gli alberi in miglior stato di conservazione e sostituisca quelli morti o irrimediabilmente compromessi con esemplari della stessa specie e non con i peri da fiore;

Vista la documentazione tecnica allegata alla succitata lettera del *Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre";*

Vista la nota prot. n. 1091 del 12 gennaio 2026, assunta agli atti con prot. n. 445 del 13 gennaio 2026, con cui Regione Lombardia – Giunta / Direzione generale territorio e sistemi verdi / programmazione territoriale e paesistica, in spirito di leale collaborazione e nella sua veste di consulente tecnico-scientifico degli enti locali, ha gentilmente chiesto a questa Soprintendenza "*la possibilità di rivalutare la propria posizione relativa al parere rilasciato",* e a codesto Comune di Como di rivedere la "*posizione espressa in merito all'abbattimento arboreo*", mettendosi a disposizione per "*un eventuale e tempestivo confronto tecnico in merito*";

Visto il ricorso con istanza cautelare presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dall'avvocato Maria Cristina Forgione per conto di un gruppo di cittadini di Como (comprendente anche alcuni membri del *Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre"*) in data 12 gennaio 2026 (assunto agli atti con prot. n. 444 del 13 gennaio 2026), avverso ai provvedimenti del Comune di Como e all'autorizzazione di questa Soprintendenza prot. n. 31845 del 29 novembre 2025, volto a scongiurare l'inizio dei lavori di abbattimento dei ciliegi in questione;

Visto il Decreto n. 42 del 13 gennaio 2026, pubblicato in data 14 gennaio 2026, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto, per un vizio di forma, l'istanza cautelare formulata dall'avvocato Maria Cristina Forgione unitamente alla presentazione del Ricorso e fissato l'udienza nel merito per il giorno 5 febbraio 2026;

Visto il rinnovo dell'istanza cautelare presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dall'avvocato Maria Cristina Forgione, secondo la corretta procedura, in data 14 gennaio 2026 (agli atti con prot. n. 508/2026 di pari data);

Vista la nota prot. n. 529 del 14 gennaio 2026, con cui questa Soprintendenza ha chiesto la sospensione del previsto abbattimento delle piante sino al pronunciamento sul merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia;

Visto il Decreto n. 110 del 14 gennaio 2026, pubblicato in data 15 gennaio 2026 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha concesso l'istanza cautelare richiesta dall'avvocato Maria Cristina Forgione;

Vista la lettera datata 29 gennaio 2026, trasmessa in data 30 gennaio 2026 e assunta agli atti con prot. n. 1633 del 30 gennaio 2026, avente ad oggetto "*Tutela della continuità storica, paesaggistica e identitaria dei ciliegi ornamentali di Via XX Settembre",* con cui il *Comitato spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre"*, ha rinnovato la richiesta di un intervento da parte di quest'Ufficio a salvaguardia dei ciliegi ornamentali in questione, sulla scorta di nuovi documenti e informazioni;

Vista la nota prot. n. 3550 del 2 febbraio 2026, assunta agli atti con prot. n. 1825 del 3 febbraio 2026, con cui la Regione Lombardia – Giunta / Direzione generale territorio e sistemi verdi / programmazione territoriale e paesistica ha trasmesso il verbale della prima seduta del Tavolo tecnico promosso sull'argomento;

Vista la nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026 con cui quest'Ufficio, sulla scorta degli elementi addotti dal *Comitato spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre",* nella documentazione del 29 gennaio 2026, ha rettificato e integrato la nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025, prescrivendo la conservazione dei ciliegi giapponesi di Via XX Settembre e annullando di fatto la parte in cui se ne autorizzava l'abbattimento e la sostituzione con i peri da fiore;

Vista la nota prot. n. 9950 del 1° aprile 2026, assunta agli atti con prot. n. 6421 del 1° aprile 2026, con cui la Regione Lombardia – Giunta / Direzione generale territorio e sistemi verdi / programmazione territoriale e paesistica ha trasmesso il verbale della seconda seduta del Tavolo tecnico promosso sull'argomento;

Visto il ricorso per l'annullamento della nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026 presentato dal Comune di Como avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Registro generale n. 1279/2026) in data 8 aprile 2026 (agli atti con prot. n. 6826 di pari data);

Vista la sentenza n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric. pubblicata in data 29 ottobre 2026, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il Ricorso presentato dal Comune di Como e per l'effetto annullato, per mancato avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela, la nota di questa Soprintendenza prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026;

Viste in particolare le motivazioni e disposizioni contenute nella citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric. a termini delle quali, conclusivamente: "[…] *il ricorso va accolto, dovendo la Soprintendenza riavviare il procedimento, a cui dovrà partecipare il Comune di Como*";

Vista l'ulteriore sentenza n. 04858/2026 Reg. Prov. Coll. n. 00110/2026 Reg. Ric. pubblicata in data 29 ottobre 2026, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha altresì dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'avvocato Maria Cristina Forgione per conto di alcuni cittadini di Como, fra cui alcuni esponenti del *Comitato spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre"*;

Vista la nota prot. n. 184963 del 2 novembre 2026, assunta agli atti con prot. n. 22446 del 3 novembre 2026, con cui il Comune di Como ha comunicato che in data 12 novembre 2026 sarebbero iniziati i lavori su Via XX Settembre autorizzati con la nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 (nella versione non emendata dalla nota prot. n. 1970 del 4 febbraio 2026 annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la citata sentenza n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric. del 29 ottobre 2026) eseguendo il taglio dei ciliegi giapponesi e la successiva piantumazione dei nuovi peri da fiore;

Preso atto che gli spazi urbani aperti in oggetto, di proprietà del Comune di Como, sono sottoposti alla tutela di cui alla Parte seconda del Codice dei beni culturali per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10, commi 1 e 4, lettera g), e 12, comma 1 del medesimo Codice;

Preso atto che, grazie alla documentazione presentata dal *Comitato spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre"* con la lettera del 29 gennaio 2026, è stato possibile ricostruire la continuità di immagine della via per quasi settant'anni con particolare riferimento alla permanenza della stessa specie arborea che ha subito nel tempo interventi manutentivi e puntuali sostituzioni da parte di codesto Comune di Como, l'ultima delle quali avvenuta nel 1997, anche a seguito di sollecitazioni spontanee pervenute all'allora assessore Paolo De Santis;

Considerato che, a distanza di alcuni decenni, si sono presentate le medesime criticità del 1997 in relazione allo stato di salute dei ciliegi, criticità che hanno condotto al deperimento e alla morte di alcuni esemplari;

Preso atto che, seppur messi a dimora in condizioni non ideali (vicinanza agli edifici adiacenti, ridotta superficie permeabile a disposizione, esposizione a urti accidentali per la presenza di auto parcheggiate), gli esemplari superstiti offrono comunque una immagine consolidata del sito, in particolare in occasione della fioritura primaverile;

Considerato che la documentazione storica e archivistica raccolta dal *Comitato Spontaneo "Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre"* e l'ampia partecipazione dello stesso al dibattito sulle trasformazioni di un luogo tutelato ai sensi della Parte seconda Codice dei beni culturali, hanno consentito di mettere a fuoco la valenza identitaria degli esemplari di *Prunus Serrulata* in questione, che, seppure piantanti per la prima volta nel 1957 [e non nel 1947 come inizialmente creduto], sono stati sempre interpretati quale simbolo di pacificazione e rinascita e al tempo stesso di riscatto dagli orrori della guerra, e sono oggi oggetto di una profonda affezione, sedimentata via via negli anni, che a buon diritto ne fa un bene della comunità di eredità culturale ai sensi della Convenzione di Faro;

Ritenuto che gli aspetti di cui sopra possano (e debbano) essere posti alla base di una diversa valutazione degli interventi previsti nell'ambiti dell'Accordo quadro "*Piantumazioni anno 2024*" del Comune di Como che tenga conto anche del valore storico-relazionale specificatamente rivestito dai ciliegi giapponesi che ornano la Via XX Settembre;

Ritenuto, in particolare, che i *Prunus Serrulata* (ciliegi giapponesi) di Via XX Settembre a Como non costituiscano soltanto un ineliminabile completamento estetico e funzionale della strada, ma rivestano anche un interesse storico, identitario e testimoniale *ex se* come essenza, in ragione della *facies* che il sito assume grazie alla loro determinante presenza e del valore simbolico che i cittadini vi riconoscono ai sensi della Convenzione di Faro;

Ritenuto, pertanto, che i *Prunus Serrulata* di Via XX Settembre debbano essere mantenuti, protetti e curati come tali, e che soltanto gli esemplari oggettivamente morti e/o non altrimenti recuperabili, selezionati in forma puntuale e scientificamente motivata, possano essere sostituiti con individui della stessa specie;

Ritenuto dunque, e conclusivamente, che l'autorizzazione rilasciata con la nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 sia viziata da illegittimità laddove, a dispetto dell'interesse culturale riconosciuto come sopra, non noto e in ogni caso non correttamente valutato, acconsente all'abbattimento indiscriminato dei *Prunus Serrulata* (ciliegi giapponesi) di Via XX Settembre e alla loro integrale sostituzione con i *Pyrus calleryana Chantecleer* (peri da fiore), permettendo il depauperamento di un bene culturale mediante l'obliterazione di una delle sue componenti più importanti e qualificate;

Tutto ciò considerato e premesso, questa Soprintendenza, alla luce dei motivi che precedono, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 04856/2026 Reg. Prov. Coll. n. 01279/2026 Reg. Ric., e ai sensi degli articoli 21, commi 4 e 5, e 28, comma 1, del Codice dei beni culturali e degli articoli 7, 21-*novies* e 10-*bis* della Legge n. 241/1990,

A. AVVIA il procedimento per l'annullamento in via di autotutela amministrativa della nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 relativamente ai lavori previsti su Via XX Settembre;

B. conseguentemente, COMUNICA l'intendimento di denegare l'autorizzazione richiesta dal Comune di Como con la nota prot. n. 201108 del 17 novembre 2025, assunta agli atti con prot. n. 31056 del 18 novembre 2025, relativamente alle sole opere in progetto su Via XX Settembre.

Il dispositivo della nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2026 [a partire dal settimo capoverso della pagina 2], risulterebbe pertanto modificato come segue:

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere in questione, così come descritte nella documentazione pervenuta, e ferme restando le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Per quanto attiene la Via XX Settembre è autorizzata la sola rimozione degli esemplari di ciliegio effettivamente irrecuperabili dal punto di vista vegetazionale e la messa a dimora di nuovi esemplari della medesima varietà e di grandezza adeguata a garantire un effettivo attecchimento. I restanti esemplari dovranno essere conservati e curati in maniera tale da essere recuperati alla migliore condizione.

2. Non essendo considerato un elemento negativo la presenza di esemplari disetanei, non si ritiene obbligatorio (anche se auspicabile) scegliere per le sostituzioni su Via XX Settembre esemplari di ciliegi giapponesi a "pronto effetto".

3. Sempre con riferimento alle piantumazioni di Via XX Settembre, a garanzia dello sviluppo dei nuovi esemplari e della migliore conservazione e longevità di quelli in sito, dovranno essere predisposte adeguate opere di ridefinizione delle aiuole a livello del terreno che permettano una efficace protezione dei ciliegi dagli urti, oltre che una sufficiente superficie di terreno permeabile.

4. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata e formalmente approvata da quest'Ufficio, documentazione progettuale aggiornata che recepisca le indicazioni sopra impartite sotto i punti 1, 2, e, 3, e che comprenda un elenco puntuale e motivato degli esemplari da sostituire e una planimetria aggiornata del verde della Via XX settembre.

5. Non sono consentite opere non espressamente previste nel progetto autorizzato; qualunque modifica dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio scrivente.

6. Dovranno essere comunicati, con un anticipo di almeno 10 giorni, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio la data di inizio dei lavori, il nominativo e le qualifiche del soggetto esecutore, il nominativo e i recapiti dell'architetto che svolge il ruolo di Direttore dei lavori.

7. Ogni situazione imprevista o circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione del presente atto si fonda, dovrà essere immediatamente notificata a quest'Ufficio.

8. Dovrà essere realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e conclusiva, da inviare a questo Ufficio a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla relazione di fine lavori.

C. ORDINA infine la sospensione degli interventi su Via XX Settembre autorizzati con la nota prot. n. 31845 del 29 novembre 2025 e di cui alla comunicazione di inizio lavori trasmessa dal Comune di Como con la nota prot. n. 184963 del 2 novembre 2026, agli atti con prot. n. 22446 del 3 novembre 2026.

Ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, entro dieci giorni dal ricevimento della presente codesto Comune e tutti i soggetti interessati possono presentare per iscritto osservazioni e/o controdeduzioni in merito al prospettato provvedimento di diniego, eventualmente corredate da documenti.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra. Trascorso inutilmente tale periodo si procederà all'emissione del provvedimento finale.

Questo atto è trasmesso anche al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – Nucleo Operativo di Monza per l'eventuale verifica di ottemperanza dell'ordine sopra impartito.

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO

BEATRICE MARIA
BENTIVOGLIO-RAVASIO
MINISTERO DELLA
CULTURA